

## GUIDA ALLA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI SOCI ALL'IMPRESA

a cura di Celeste Vivenzi

**Abbiamo elaborato un utilissimo fac-simile per la raccolta dei dati per questa comunicazione...**

### Premessa generale

Entro il prossimo 12 dicembre 2013 (tuttavia con Comunicato Stampa del 06/12/2013 l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni è aperta fino al prossimo 31 gennaio) i contribuenti dovranno provvedere ad inviare la comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e familiari, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate a favore delle società.

Come noto il D.L. n.138/2011, a far data dal 2012, ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati del soggetto (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni o concesso finanziamenti all'impresa. La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso in godimento **se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento ed il valore normale di mercato del bene** (la comunicazione telematica, pertanto, va trasmessa solo ove vi sia una differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell'utilizzo del bene e , al contrario, se questi ha remunerato a valore di mercato il diritto d'uso, non scatta alcun obbligo); i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione solo se risultano ancora tali anche nel periodo 2012 (la concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF da quadro RL e per l'impresa concedente l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento). Ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell'impresa e pertanto vanno considerati: beni posseduti in proprietà, usufrutto, comodato, locazione e leasing. Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate procede al controllo delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese e ,ai fini della **ricostruzione sintetica del reddito**, si tiene conto anche dei **finanziamenti e delle capitalizzazioni**

**effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 27.11.2013 il nuovo modello di comunicazione e alcune istruzioni operative soprattutto in materia di finanziamenti e capitalizzazioni alle società o imprese individuali.**

### **LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE**

L'obbligo della Comunicazione può essere assolto alternativamente dall'impresa concedente e dal socio/familiare dell'imprenditore e deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d'imposta (**nel caso di finanziamenti/Capitalizzazioni l'obbligo ricade solo sull'impresa**). Per la comunicazione va utilizzato il servizio telematico Entratel o fisco online ovvero l'ausilio degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Il calendario previsto per la presentazione è il seguente :

- per l'anno 2012: comunicazione entro il 12/12/2013;**
- a regime (ovvero 2013 e successivi): comunicazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.**

In caso di mancata, incompleta /infedele comunicazione **la sanzione applicabile è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per l'utilizzo del bene** salvo che si sia comunque provveduto ad adempiere agli adempimenti previsti dalla normativa ovvero dichiarazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi (**in questo caso la mancata comunicazione da origine alla sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065**).

### **COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI**

Coi provvedimenti direttoriali n. 94902/2013 e 94904/2013 e col Comunicato stampa del 27.11.2013 l'Agenzia delle Entrate, **in ottica di semplificazione, ha introdotto numerosi casi di esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari** e, in particolare, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori (nel Provvedimento n. 94902 si legge che sono esclusi dalla comunicazione “i beni concessi**

*in godimento agli amministratori”*; la norma non prende in considerazione la corretta gestione del benefit nei confronti dell'Amministratore ma sembra applicare una esclusione generale); resta sempre valido il concetto generale ovvero *“l'esclusione per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione e in caso di eventuale verifica utilizzo del bene ad uso privato senza corresponsione del benefit) si applica quanto disposto dalla normativa (reddito diverso e indeducibilità dei costi)”*;

-i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe-benefit, di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR (in questo caso la norma fa intendere che se il benefit derivante dall'utilizzo privato del bene è stato correttamente trattato non vi è obbligo di comunicazione mentre , al contrario, in caso di utilizzo gratuito o di tassazione non corretta la posizione va segnalata);

- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

-i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;

-gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

-i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi.

Infine, è confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:

**1) hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;**

**2)sono compresi in una categoria residuale “altro”, ovvero diversa dalle seguenti: A. autovettura; B. unità da diporto; C. aeromobile; D. immobile.**

Dalla lettura della normativa sono pertanto esclusi i beni concessi in uso agli **Amministratori** (l'amministratore deve però essere anche socio della società) a prescindere dal fatto che allo stesso sia stato applicato in maniera corretta il **fringe benefit**. **Tale situazione porta ad escludere dall'adempimento le società in nome collettivo (in quanto i soci delle SNC rivestono anche la qualifica di amministratori)** e nel caso di specie **l'auto utilizzata dal socio**

**amministratore della SNC non determina mai l'obbligo di comunicazione entro il prossimo 12 dicembre.** Nel caso della SAS rimane escluso dalla comunicazione il socio accomandatario mentre , per il socio accomandante, la comunicazione deve essere **effettuata.** Il discorso è analogo anche per le srl e, pertanto, se l'amministratore è anche socio, **egli potrà beneficiare dell'esclusione oggettiva.** Per quanto riguarda la posizione dell'imprenditore individuale, il provvedimento del 2 agosto dispone l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dell'utilizzo privato diretto del titolare. Per il caso invece di concessione **in uso ai familiari dell'imprenditore individuale dell'auto di cui all'art.164 del Tuir** (per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 2 grado) **il reddito diverso è pari alla differenza tra il valore normale (30% del valore ACI per 15.000 km) e l'eventuale corrispettivo pagato, ridotto del reddito d'impresa assegnato per trasparenza al soggetto utilizzatore; il Reddito diverso è dato pertanto dall'eventuale corrispettivo pagato dedotto il 60% dei costi dell'autovettura e, in tali casi, il reddito diverso dovrebbe essere completamente azzerato dalla quota di spese indeducibili rendendo non obbligatoria la comunicazione.**

#### **ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE IN OGGETTO**

La comunicazione dei beni d'impresa concessi in uso ai soci /familiari comporta l'onere di verificare il comportamento tenuto dal contribuente in occasione della compilazione del modello Unico2013 appena trasmesso. In effetti in presenza di Comunicazione ma in assenza di indicazione del regolare corrispettivo in contabilità o di indicazione nel quadro RL del reddito diverso si incorrerà certamente in possibili sanzioni (**in sostanza è come compiere un' auto-denuncia**). Le conseguenze si possono sintetizzare in questo modo:

- sanzione amministrativa da euro 258,22 a euro 2.065,82;
- rettifica reddito impresa ditta con indeducibilità dei costi;
- rettifica modelloUnico2013 con recupero della maggiore Irpef/Ires /addizionali e relative sanzioni per infedele dichiarazione.

**A questo punto è d'obbligo pertanto valutare la possibilità di inviare una dichiarazione dei redditi integrativa al fine di regolarizzare le eventuali posizioni critiche con le sanzioni ridotte ad 1/8 del minimo.**

## LA COMUNICAZIONI DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI/FAMILIARI

Col provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013 e col Comunicato stampa del 27 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non devono essere comunicati i finanziamenti dalla società concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. Il provvedimento direttoriale prevede che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:

- **l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600 (si deve guardare al singolo socio);**
- **i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall'anno 2012** (sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

**La norma sembra riferirsi unicamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati a favore di enti collettivi, trascurando del tutto l'ipotesi dell'impresa individuale ma il Provvedimento di approvazione del tracciato sancisce che sono obbligati all'adempimento anche i soggetti che esercitano attività di impresa in forma individuale.**

Resta fermo il seguente concetto: ***“la norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa i finanziamenti e le capitalizzazioni ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (anche familiare o coniugale) che ha finanziato la propria impresa”***. Per le ditte, quindi, vanno comunicati solo gli apporti dei familiari dell'imprenditore e non quelli effettuati da quest'ultimo (i familiari da monitorare sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir.). La norma prevede l'obbligo di monitoraggio **esclusivamente** per gli apporti che **superano la soglia di € 3.600 considerando l'importo effettivo ovvero occorre guardare al totale dei versamenti effettuati senza tener conto di eventuali restituzioni e nel modulo deve essere indicata la data dell'ultimo**

**finanziamento effettuato** (esempio in presenza di quattro versamenti di 1.000 euro deve essere comunicata la cifra di euro 4.000 in quanto superiore al limite di euro 3.600).

La verifica dei movimenti deve essere effettuata considerando **ciascuna categoria** di operazione (ovvero finanziamenti e capitalizzazioni) e il **singolo periodo d'imposta e si deve guardare al singolo socio**. Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali sono tenuti alla comunicazione i finanziamenti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa (**sono esclusi i finanziamenti per attività istituzionale**) indipendentemente dal regime contabile adottato dall'Ente in questione. Non formano oggetto di comunicazione le restituzioni fatte ai soci dall'impresa nel periodo d'imposta (**in quanto rilevano solo i flussi in entrata nelle casse sociali**) e anche i **passaggi contabili** (finanziamenti che a seguito di rinuncia dei soci diventano apporti) non sono soggetti a nessuna comunicazione.

**Problematica di non poco conto è invece la comunicazione delle imprese/società che adottano il regime contabile semplificato in quanto, in assenza di un bilancio, devono reperire i dati dagli estratti conto bancari del 2012.** La norma stabilisce infatti che anche le imprese individuali e le società di persone, **non in contabilità ordinaria, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso)** alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro (**si tratta degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, delle nuove iniziative ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata**). Vi è da sottolineare che non tutte le ditte in contabilità semplificata dispongono di un conto **corrente totalmente dedicato** all'attività d'impresa in quanto molti soggetti utilizzano un **conto anche di tipo personale**.

**Secondo le ultime istruzioni sembra che la comunicazione sia esclusa per le imprese che utilizzano conti correnti intestati a soggetti diversi dall'imprenditore ovvero utilizzati promiscuamente per esigenze personali (nel caso potrebbero ritenersi escluse in via cautelativa le imprese in contabilità semplificata di tipo individuale che non utilizzano un conto corrente totalmente dedicato all'attività fatto salvi i casi in cui sia presente una apposita scrittura privata o altra documentazione che comprovi il finanziamento effettuato).** La

disposizione può originare un altro problema ovvero: “**come disposto dalla norma le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir)**” e, se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale che dal primo gennaio 2012 è pari al 2,5%. Quindi, nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società questo potrebbe presumersi **dato a mutuo fruttifero** e i **relativi interessi si considerano percepiti dal socio annualmente** con l'obbligo di assoggettarli a **ritenuta d'acconto del 20%** (se pagati ai soci persone fisiche, non imprenditori) e di **tassarli nel modello Unico PF** (al fine di vincere la presunzione di fruttuosità è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero da un documento avente data certa). **Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.**

### Le sanzioni previste

E' applicabile la sanzione per l'omessa compilazione del modello di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 471/97, che va **da 258 euro a 2.065 euro.**

**[Abbiamo elaborato un utilissimo fac-simile per la raccolta dei dati per questa comunicazione...](#)**

**TABELLA RIEPILOGATIVA OBBLIGO COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI**

<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>L'obbligo riguarda: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni residenti, Enti associativi limitatamente alla sfera commerciale . <b>N.B. Sono escluse le società semplici</b></p>
<p><b>OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</b></p>	<p>Occorre comunicare i dati del socio/familiare che ha ricevuto in godimento i beni dell'impresa se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo pagato e il valore normale di mercato. La comunicazione deve riguardare ogni bene e se il bene è stato dato in uso nel periodo 2011 deve essere comunicato solo se risulta essere ancora in godimento nel periodo 2012 .</p>
<p><b>ESCLUSIONI DALLA COMUNICAZIONE</b></p>	<p>Sono esclusi dalla comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i beni concessi in godimento agli amministratori;</b></li> <li>- <b>i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR;</b></li> <li>- <b>i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;</b></li> <li>- <b>i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;</b></li> <li>- <b>gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;</b></li> <li>- <b>i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi.</b></li> </ul> <p><b>L'obbligo di comunicazione non sussiste per i</b></p>

**beni concessi in godimento al socio/familiare inclusi nella categoria altro se di valore non superiore ad € 3.000 al netto dell'Iva.** La norma esclude dalla Comunicazione i beni concessi in uso agli **Amministratori** (l'amministratore deve però essere anche socio della società) a prescindere dal fatto che allo stesso sia stato applicato in maniera corretta il **fringe-benefit (sono escluse dall'adempimento le società in nome collettivo** in quanto i soci delle SNC rivestono anche la qualifica di amministratori); nel caso della **SAS rimane escluso dalla comunicazione il socio accomandatario mentre, per il socio accomandante, la comunicazione deve essere effettuata.**

**Il discorso è analogo anche per le Srl e, pertanto, se l'amministratore è anche socio, egli potrà beneficiare dell'esclusione oggettiva.**

Per quanto riguarda la posizione dell'imprenditore individuale, il provvedimento del 2 agosto dispone l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dell'utilizzo privato diretto del titolare.

Per il caso invece di concessione **in uso ai familiari dell'imprenditore individuale dell'auto di cui all'art.164 del Tuir** (per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 2 grado) **il reddito diverso è pari alla differenza tra il valore normale (30% del valore ACI per 15.000 km) e l'eventuale corrispettivo pagato, ridotta del reddito d'impresa assegnato per trasparenza al soggetto utilizzatore; il Reddito diverso è dato pertanto dall'eventuale corrispettivo pagato dedotto il 60% dei costi dell'autovettura** (in tali casi il reddito diverso dovrebbe essere completamente azzerato dalla quota di spese indeducibili rendendo non obbligatoria la comunicazione).

**TABELLA RIEPILOGATIVA OBBLIGO COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>Sono interessati tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa sia in forma individuale che giuridica. La norma stabilisce infatti che anche le imprese individuali e le società di persone, <b>non in contabilità ordinaria</b>, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i finanziamenti o le capitalizzazioni concessi dai familiari dell'imprenditore (<b>non dal titolare stesso</b>) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro anche frazionati <b>si tratta degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, delle nuove iniziative ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata</b>). Sono esclusi dalla comunicazione <b>i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti</b>.</p>
<p><b>OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</b></p>	<p>Devono essere comunicati i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo pari o superiore ai 3.600 euro a partire dall'anno 2012 (<b>non vanno comunicati finanziamenti precedenti</b>). Sono esclusi dalla comunicazione le operazioni già conosciute dall'Amministrazione finanziaria (i.e. finanziamenti avvenuti tramite atto pubblico, scrittura privata autentica, verbale assemblea straordinaria). Si ricorda che in assenza di atto pubblico o scrittura privata autenticata i finanziamenti (senza prova di corrispondenza) devono assolvere l'obbligo di pagare il 3% dell'imposta di registro entro il termine fisso di 20 gg (per i versamenti in conto capitale la</p>

registrazione è solo facoltativa).

**La norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa i finanziamenti e le capitalizzazioni ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale.**

**La norma stabilisce che anche le imprese individuali e le società di persone, non in contabilità ordinaria, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i finanziamenti o le capitalizzazioni"concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ad € 3.600. Secondo le ultime istruzioni sembra che la comunicazione sia esclusa per le imprese che utilizzano conti correnti intestati a soggetti diversi dall'imprenditore ovvero utilizzati promiscuamente per esigenze personali (nel caso potrebbero ritenersi escluse in via cautelativa le imprese in contabilità semplificata di tipo individuale fatto salvi i casi in cui sia presente una apposita scrittura privata o altra documentazione che comprovi il finanziamento).**

9 dicembre 2013  
Celeste Vivenzi